

La giustizia di pace. Annotazioni sul giudice di pace penale.

Mario Luigi Cocco*

Riassunto

A distanza di tempo dall'istituzione della figura del giudice di pace è possibile tracciarne un profilo senza preconcetti. La riforma è avvenuta sostanzialmente nell'ottica della deflazione del contenzioso ordinario, anche se, una volta entrato in circolo, il nuovo giudice è stato utilizzato come valvola di sfogo, come filtro giurisdizionale di procedimenti che, se lasciati alla cognizione del giudice togato, avrebbero messo in crisi il funzionamento del sistema, intasando sedi giudiziarie già oberate di lavoro.

La giustizia di pace si presenta oggi come un microcosmo giuridico, che spazia dal settore civile a quello penale ed amministrativo, a cui pervengono domande di giustizia assai consistenti e variegate e disciplinato da una normativa differenziata. Nel panorama giudiziario la giustizia di pace è quella che presenta ancora tempi di decisione accettabili e, per questo motivo, è prescelta laddove possibile dal ceto forense, che l'aveva a lungo osteggiata.

Résumé

Quelques temps après la création de la justice de paix, il est possible d'effectuer des analyses sans a priori.

La réforme a été introduite pour mener à la déflation du contentieux, même si le juge de paix a pris une fonction de soupape.

Aujourd'hui la justice de paix constitue un microcosme juridique, qui s'occupe de toute demandes d'affaires civiles, pénales et administratives, discipliné par des règles différentes.

Dans le système de justice, la justice de paix est la seule qui émet des jugements dans les plus brefs délais et pour cela les avocats préfèrent, dans la mesure du possible, recourir au juge de paix, même s'ils étaient contraire à son institution.

Abstract

It is possible to find out a general view of the reform on the criminal jurisdiction of the justice of the peace. Since the beginning, the introduction of the justice of peace has had the aim to realize a different kind of justice closer to the citizens and to lighten Ordinary Court's work. Instead, the justice of the peace is become more like a safety valve for the less formal legal proceedings.

Nowadays, the justice of the peace has civil, penal and administrative services and it ensures a faster proceeding.

1. Premessa.

A distanza di tempo dalla sua contrastata introduzione è possibile tracciare un profilo senza preconcetti del giudice di pace, che con tale denominazione è entrato nel lessico quotidiano ed è divenuto familiare a tutti.

E' noto che l'istituzione del giudice di pace civile prima e penale dopo, preceduta da ampio dibattito in sede dottrinale e politica su compiti e ruolo da

assegnare alla nuova figura di giudice, è avvenuta sostanzialmente nell'ottica della deflazione del contenzioso ordinario. Meno noto è che una volta entrato in circolo il nuovo giudice è stato utilizzato come valvola di sfogo, come filtro giurisdizionale di procedimenti, che se lasciati alla cognizione del giudice togato ne avrebbero messo in crisi il

* Avvocato, Coordinatore dei Giudici di Pace di Bologna.

funzionamento, intasando sedi giudiziarie già oberate di carichi di lavoro.

Nell'arco temporale limitato in cui si sono delineate e consolidate le competenze assegnate al nuovo giudice, anche il giudice ha mutato fisionomia, è stato accantonato infatti nelle nomine successive il giudice senior reclutato tramite spot televisivi tra personale a riposo della Pubblica amministrazione senza particolari precedenti esperienze formative, privilegiando l'ingresso nella nuova magistratura di avvocati e di personale esperto per avere già svolto funzioni giurisdizionali.

Nella dimensione raggiunta nel corso di un processo evolutivo ancora in atto, la giustizia di pace si presenta oggi come un microcosmo giuridico, che spazia dal settore civile a quello penale e a quello amministrativo, con domande di giustizia assai consistenti e variegate e una disciplina normativa differenziata.

L'ampio spettro dei beni della vita affidati alla tutela della giustizia di pace e l'estensione della platea dei potenziali fruitori, basti pensare ai soli automobilisti, hanno contribuito a diffondere la conoscenza e l'interesse verso il giudice di pace, cui non sempre ha corrisposto una uguale attenzione da parte degli addetti ai lavori.

Il giudice di pace in forza dei requisiti richiesti per la nomina, degli obblighi allo stesso imposti nell'esercizio della funzione giurisdizionale, delle competenze assegnate in via esclusiva costituisce un magistrato onorario sui generis appartenente all'ordine giudiziario, che a differenza dei giudici professionali esercita la funzione con mandato a termine ed è retribuito a cottimo.

In relazione ai compiti diversi e soprattutto dopo l'attribuzione della funzione penale il legame del nuovo giudice con la figura del vecchio giudice conciliatore si è sempre più attenuata fino a scomparire, imponendolo come il sostituto naturale dello scomparso pretore.

Secondo un'opinione diffusa la forma di retribuzione prescelta dal legislatore costituirebbe un limite alla completa assimilazione del giudice di pace a quello professionale, che ne minerebbe l'indipendenza di giudizio. Tale assunto, prospettato in via di principio, manca di riscontri sul piano fattuale, che sarebbero invece necessari ed auspicabili al fine dell'eventuale estensione di incentivi economici anche ai giudici ordinari per il conseguimento di una maggiore produttività.

Nel panorama giudiziario la giustizia di pace è quella che presenta ancora tempi di decisione accettabili e per questo motivo prescelta laddove possibile dal ceto forense, che l'aveva a lungo osteggiata.

2. Il giudice di pace penale.

Con il decreto legislativo n. 274/2000 attributivo della competenza penale del giudice di pace si è adottata una tecnica normativa volta a prefigurare il procedimento davanti a tale giudice con una struttura autonoma rispetto sia al codice penale sia a quello di procedura penale, richiamato dall' articolo 2 per tutto ciò che non è previsto espressamente nello stesso decreto.

Rispetto alle modifiche di ordine sostanziale e processuale, meritano tuttavia separata evidenza alcuni aspetti innovativi sul piano culturale e

organizzativo, che connotano la giurisdizione del giudice di pace, come:

- l'ingresso per la prima volta di una giustizia negoziata e non solo punitiva;
- la distinzione del giudice dall'organo dell'accusa, il giudicante non è un collega del requirente;
- l'emersione di una giustizia finora inespressa o negata per reati minori, compresi da quelli di maggior allarme sociale.

Va sottolineato inoltre la centralità rivestita nel processo davanti al giudice di pace non dall'imputato ma dalla vittima del reato, che con la manifestazione della sua volontà condiziona e coadiuva l'attività conciliativa e pacificatoria del giudice.

Per quanto attiene ai profili applicativi della riforma, i risultati emersi dal concreto esercizio dell'attività dei giudici, pur non fornendo un quadro definitivo di prassi consolidate, forniscono elementi per ritenere ingiustificate le critiche di segno opposto rivolte ad alcune delle innovazioni introdotte nel procedimento davanti al giudice di pace.

A cominciare dalla disciplina dello svolgimento delle indagini preliminari condotte dalla polizia giudiziaria all'insaputa dell'indagato, che valorizzando gli obiettivi di efficienza e di tutela della vittima del reato, porrebbero in secondo piano le garanzie dell'indagato, con conseguente disparità di trattamento rispetto alle procedure proprie del rito ordinario.

In proposito deve rilevarsi che non di rado l'indagato viene messo a conoscenza delle indagini in corso in sede di identificazione, che il complesso di reati portati a cognizione del giudice di pace rende di fatto estremamente improbabile lo svolgimento di atti garantiti ai sensi dell'art. 369 c.p.p., che infine se

l'offeso decide di presentare il ricorso immediato anziché la querela la fase delle indagini non esiste.

Ne consegue che la conoscenza dell'ipotesi di reato non costituisce nel giudizio davanti al giudice di pace una ineludibile esigenza di garanzia, risultando coerente con l'impianto semplificato del giudizio e funzionali e allo svolgimento dell'attività conciliativa e pacificatoria del giudice.

Tant'è che nella concreta esperienza non risultano sollevate contestazioni in ordine allo svolgimento delle indagini preliminari per lesioni delle prerogative difensive dell'indagato.

In realtà la *discovery* ritardata dell'ipotesi accusatoria del materiale difensivo direttamente in giudizio permette alle parti ed al giudice di disporre degli elementi necessari per tentare di pacificare le parti prima di aprire il dibattimento.

Anche le critiche di segno opposto incentrate sulla mitezza di molte delle sanzioni previste dal decreto legislativo, che in molti casi frustrerebbe in partenza l'esigenza di giustizia della parte lesa, non tengono conto del bilanciamento tra tale asserita mitezza e l'efficacia immediata delle sanzioni irrogate dal giudice di pace.

Si portano ad esempio gli importi estremamente ridotti delle ammende e delle oblazioni previste per alcuni reati contravvenzionali. Anche in proposito deve osservarsi che le oblazioni per guida in stato di ebbrezza ampiamente praticate quando la competenza era ancora dei giudici di pace, non erano per nulla simboliche (da 1.290,00 a 2.582,00 euro), svolgevano un'efficace azione preventiva nei confronti dei trasgressori prevalentemente giovani incorsi per la prima volta nella commissione del

reato e rappresentavano un provento non indifferente per lo Stato.

Sempre sul piano applicativo da parte dell'offeso risulta accordata la preferenza alla denuncia querela rispetto alla citazione diretta tramite ricorso immediato.

Un'applicazione diversa registrano le altre due innovazioni della riforma di definizioni alternative del giudizio, previste agli articoli 34 e 35 del decreto.

L'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto ha trovato in giudizio infatti applicazione rara in alcuni reati contravvenzionali, risultando preferita dalla parte lesa in via di massima la chiusura della vertenza con la remissione della querela. Più frequente è risultato l'adozione del decreto di archiviazione su richiesta della Procura per lo stesso motivo, quando l'interesse alla prosecuzione delle indagini è risultato venuto meno.

L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie ha trovato terreno d'elezione nei reati di lesioni derivanti da sinistri stradali, in cui si concentrano prevalentemente i ricorsi immediati.

La ragione è evidente, risultando prevalente l'interesse al risarcimento rispetto alla punizione del responsabile in tali reati.

Va notato che gli eventuali aspetti strumentali dell'azione intrapresa dalla parte lesa nei predetti giudizi risulta contrastata con la declaratoria di improcedibilità del giudizio penale, che lascia impregiudicata la quantificazione del danno da liquidarsi in sede civile.

Per quanto concerne infine il sistema sanzionatorio assegnato al giudice di pace, al cui interno risulta superata la distinzione tra delitti e contravvenzioni, le novità costituite dalla permanenza domiciliare e dal lavoro di pubblica utilità è stata ostacolata prima dall'assenza delle convenzioni con gli enti a favore dei quali le prestazioni dovevano essere rese e successivamente dall'indulto.

Pertanto una casistica significativa su tali misure paradetentive non è ancora disponibile.